

Nuovi strumenti per valutare il rischio di recidiva

La valutazione del rischio di recidiva da parte degli autori di reati violenti richiede strumenti psicologici e legislativi sofisticati. Un tema che impone riflessioni cruciali sulla dialettica tra riabilitazione del reo ed esigenze di sicurezza sociale.

di Pier Gavino Sechi, avvocato, presidente della cooperativa sociale Passaparola

Il 10 ottobre si è svolto presso la Comunità La Collina un seminario dal titolo «Comprendere per non stigmatizzare. Il rischio è prevedibile?» con la partecipazione, insieme a chi scrive, della dott.ssa Grazia Corradini, presidente della Corte d'Appello di Cagliari, della dott.ssa Margherita Spissu, neuropsichiatra infantile, e della dott.ssa Mariangela Aroffo, neuropsichiatra infantile e giudice onorario presso il Tribunale di sorveglianza a Cagliari. Il dibattito, coordinato da don Ettore Cannavera, che ha aperto con una premessa sul superamento della cultura che porta alla commissione del reato, è stato partecipato e ricco di spunti di riflessione.

Obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di fornire un'informazione generale e multidisciplinare sulle leggi, le criticità e gli strumenti ad oggi disponibili a livello internazionale e in Italia per la valutazione del rischio di recidiva di reato. L'occasione di tale seminario è rappresentata dall'attività formativa che la dott.ssa Spissu sta conducendo presso la cooperativa Passaparola per l'introduzione in Italia del SAPROF (Structured Assessment of Protective Factors for Violent Risk), linee guida per la valutazione dei fattori protettivi per il rischio di violenza. Come ha spiegato la dott.ssa Spissu, autrice tra l'altro della versione italiana del SAPROF, in questo caso definiamo «fattore protettivo» qualsiasi caratteristica di una persona, del suo ambiente e della sua situazione che riduce il rischio di comportamento violento futuro.

Da subito va quindi sottolineato il differente approccio di cui il SAPROF si fa portatore nella misura in cui si basa sull'analisi dei fattori protettivi

per prevedere e prevenire il rischio del ripetersi del reato. Si trattava, in questo incontro, di valutare i possibili usi che potrebbe avere lo strumento anche in Italia, tenendo conto delle peculiarità del nostro ordinamento penale. In questa chiave, essenziale si è confermato l'intervento della dott.ssa Corradini, sia dal punto di vista della puntualizzazione di alcuni concetti chiave della materia (la pericolosità sociale in particolare, ma pure l'imputabilità, la colpevolezza e la recidiva), sia per l'illustrazione dei punti cardine del nostro sistema penale, basato sul cosiddetto doppio binario, ossia sulla differenza tra pena e misura di sicurezza: la prima inflitta al soggetto capace di intendere e volere (quindi imputabile), le altre comminabili ai soggetti incapaci di intendere e volere (non imputabili). È per questo che sarebbe meglio includere le pene e le misure di sicurezza

all'interno della più generale categoria delle conseguenze penali.

Il filo rosso che ha percorso l'intero dibattito ha riguardato gli aspetti culturali che oggi fanno dello stigma sociale l'elemento che rende dialettico, se non problematico, il rapporto tra le istanze educative e le esigenze di difesa sociale. **Non è lontano dalla verità sostenere che lo strumento attualmente più costoso per combattere la criminalità – l'istituzione carceraria – sembra più funzionale alla recidiva che alla riabilitazione del condannato.** Del resto, quale alternativa si può proporre al carcere se tutto il processo penale, dalle udienze di regola pubbliche sino alla pubblicazione della sentenza, è basato sull'esigenza di dare pubblico risalto a come lo Stato è in grado di punire i colpevoli, secondo la funzione di prevenzione generale (oltreché speciale, cioè volta a far sì che il condannato



Grazia Corradini

non ripeta il delitto) propria del diritto penale? Ricordiamo che lo stesso Cesare Beccaria sosteneva l'inutilità e la nocività della pena di morte, ma da illuminista di razza reclamava la certezza della pena. Di una pena che non sia contraria alla dignità umana, ma pur sempre di una pena. Ma esiste una pena che non sia disumana o si tratta dell'ennesimo beffardo ossimoro?

L'educazione, infatti, rivendicando una funzione trasformativa sia della persona che dei contesti, valorizza l'errore come occasione di crescita e qualifica l'educatore come professionista che «deve» predisporre un percorso per lo sviluppo della persona, che in quanto teso all'autonomia ammette banchi di prova significativi in cui l'educando «possa» anche commettere degli errori, così da trarne le necessarie indicazioni. L'educazione così intesa è addirittura fatta oggetto di tutela da parte del giudice, allorché si tratti di valutare a maglie strette la responsabilità dell'educatore per i danni causati dal soggetto affidatogli. Data la particolare utilità sociale della funzione educativa la responsabilità è limitata, infatti, alla *culpa in vigilando* (si vedano le prime sentenze a partire dalle quali la giurisprudenza fa proprio un nuovo «modello» di educazione e che devono essere considerate per ogni educatore come pietre miliari in campo giuridico: Cass. n. 5564, 30.12.1984; n. 3031, 6.05.1986; e n. 3088, 9.04.1997).

L'educazione è dunque funzione complessa e di per sé «eversiva», che deve aprire alla complessità non solo, come spesso si crede, della realtà che ci circonda, ma persino dello stesso io. Del resto già nel 1995 Francisco Varela, sostenitore con la sua «autopoiesi» di una particolare interpretazione del rapporto tra uomo e ambiente, richiamava l'attenzione su una forma di «sé» come unità transitoria, temporale e fragile dell'identità cognitiva, una identità personale che prende corpo sequenzialmente, di momento in momento, entro l'esperienza; ciò in contrasto con il concetto classico di un sé cognitivo che richiede uno spazio e una profondità trascendentale. Che possa essere questa una delle possibili e provocatorie chiavi di lettura di quei delitti cosiddetti senza movente o delle «teste vuote» (compreso, ad es.,



Margherita Spissu

il lancio delle pietre dai cavalcavia) che tanto allarme provocano nell'opinione pubblica?

Ben diversa, invece, la funzione del diritto (da Bobbio definita «conservatrice», dai giuristi «realista», dai filosofi «pessimista») e in particolare del diritto penale, finalizzato viceversa, per inevitabili esigenze di giustizia, a stabilire a chi deve essere attribuita la responsabilità del reato in vista della comminazione di una pena. Unico punto di possibile mediazione, come sottolineato dalla dott.ssa Corradini, è rappresentato dal potere del giudice di calibrare l'entità della pena sulla base di una serie di elementi oggettivi e soggettivi relativi sia alla persona dell'imputato che alle modalità di esecuzione del reato (art. 133 C.P.). È spettato al dibattito riportarne i contenuti sul terreno generale della cultura e delle scelte politiche che possono accrescere o contrastare il sorgere delle cause dei reati.

In apertura ho rimarcato che oggi, come in passato, le possibili risposte di fronte al reato sono rimaste quelle classiche: o isolamento o integrazione del reo. Ci troviamo però in un'epoca in cui «il villaggio globale» rende impossibile l'espulsione, lasciando in campo solo il reinserimen-

to sociale. Anche per ragioni meramente utilitaristiche, cui non è saggio rinunciare, ogni ostracismo sociale si rivela perciò una vera e propria illusione, che non solo non soddisfa ma finisce per acuire il bisogno di difesa sociale (lampante è il riferimento all'inasprimento delle pene per i reclusi introdotto dalla Legge n. 251 del 5 dicembre 2005 (c.d. «ex Cirielli»).

L'educazione oggi deve sfruttare ogni occasione per far valere quella funzione eversiva cui abbiamo accennato. A partire da una provocazione: lo slogan bastone-carota con cui in Italia è stato rappresentato il comportamentismo, non ha fatto leva, attraverso la pedagogia della «sofferenza», più sul bastone che sulla carota? E anche se correttamente inteso, il comportamentismo non va «costretto» a mantenere ciò che predicava? Poiché se è l'ambiente che ci condiziona, perché alla personale responsabilità penale conseguente ai reati non corrisponde analoga responsabilità, se non quella un po' retorica della responsabilità politica, per la mancata eliminazione delle cause ambientali che provocano i reati? Non va dimenticato, infatti, che già san Tommaso individuava nella miseria una delle principali cause del reato.